



STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita con sede legale in Venezia, Calle Gorizia n. 6, una Associazione denominata "VENICE PROJECT CENTER"; organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

L'Associazione è disciplinata dalle norme contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento di uno scopo ideale comune fra gli Associati e caratterizzato, in via generale, dalla conservazione ambientale e culturale della città di Venezia, nonché della sua Laguna, attraverso l'ideazione e l'attuazione di progetti educativi di respiro internazionale e di estensione interdisciplinare.

In particolare, l'Associazione si propone di contribuire tangibilmente alla conservazione dell'ambiente, della cultura e della vitalità socio-economica della città di Venezia e della Laguna circostante; nonché di promuovere l'interazione costruttiva tra studenti, docenti, professionisti, autorità pubbliche e cittadini su programmi di studio e ricerca applicati in ambiti interdisciplinari.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità e solidarietà sociale, né può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 - Attività

Il perseguimento degli scopi di cui all'articolo che precede avverrà attraverso:

1. lo studio, l'analisi e la proposta di soluzioni ai problemi di natura economica, ambientale, culturale e tecnica che, da tempo, affliggono Venezia e la sua Laguna;
2. la promozione delle attività che contribuiscono ad uno sviluppo sostenibile del Centro Storico e della Laguna;
3. la raccolta di dati ed informazioni relativi ai fenomeni e alle peculiarità che caratterizzano l'unicità della città, nonché la predisposizione di archivi costituiti su supporti informatici da offrire, quale mezzo di consultazione, alle Autorità Pubbliche e ai cittadini;
4. la sensibilizzazione della cittadinanza e dell'opinione pubblica locale, nazionale e internazionale, sui problemi e le

sfide che costituiscono al giorno d'oggi elementi perturbatori della città e della Laguna;

5. la collaborazione con altri Istituti, Organizzazioni, Enti e Associazioni che perseguono scopi comuni a supporto della città e della Laguna.

Art. 4 - Modalità operative per il raggiungimento dello scopo associativo

Gli atti dell'organizzazione devono essere soggetti a forme idonee di pubblicità. Il conseguimento dello scopo dell'Associazione verrà costantemente perseguito attraverso l'esercizio delle attività indicate nell'articolo che precede e, in particolare, mediante le seguenti - indicative e non esaustive - modalità operative:

- a) la creazione di banche dati informatizzate aggiornate sui principali fenomeni che interessano la Laguna;
- b) l'adozione di un supporto informatico geografico denominato "Geographical Information System" per la gestione dei dati raccolti sul territorio;
- c) la promozione della partecipazione di studenti e docenti, locali e stranieri, alla ricerca scientifica, l'analisi e lo studio dei fenomeni e dei problemi relativi alla città di Venezia, la Laguna e le Isole;
- d) la predisposizione e la proposizione di programmi regolari e periodici, diretti alla realizzazione di tesi ed elaborati interdisciplinari su tali argomenti;
- e) il trasferimento, all'interno dell'attuale realtà socio-economica veneziana, delle conoscenze e delle esperienze maturate all'estero in paesi e territori con elementi di similarità geografica con la Laguna di Venezia, con la conseguente applicazione in loco delle soluzioni che appaiano di provata affidabilità ed efficacia;
- f) la diffusione degli studi attraverso convegni, pubblicazioni, reti telematiche, mostre ed altri media.

Art. 5 - Esercizio attività commerciale – Avanzi di Gestione

L'Associazione potrà gestire un'attività commerciale che abbia carattere marginale e accessorio rispetto alle attività associative e ciò all'unico scopo di destinare gli utili eventualmente derivanti per il raggiungimento dei propri fini, nonché per giungere alla realizzazione immediata delle finalità associative.

Tutte le entrate, gli utili ed i dividendi percepiti nell'esercizio di attività - dirette o indirette - saranno completamente devoluti al patrimonio dell'Associazione con esplicito divieto di distribuzione, anche parziale o marginale, sotto qualsiasi forma, agli associati.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 - Fondo Comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

1. dai contributi versati dagli associati all'atto dell'ammissione e dai successivi contributi annuali dovuti dai medesimi nella misura che verrà stabilita per la prima volta dall'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati;
2. dagli utili e dai dividendi eventualmente derivanti dall'esercizio, diretto od indiretto delle attività economiche di cui all'art. 5 del presente statuto;
3. dai beni, mobili o immobili, acquistati, con le somme di cui ai numeri che precedono, dalla stessa Associazione;
4. da sovvenzioni, finanziamenti o contributi elargiti da Organizzazioni Internazionali, Enti Pubblici e Privati.

I contributi versati dagli associati sono intrasmissibili e non rivalutabili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 7 - Struttura organizzativa

Sono Organi dell'Associazione: (A) Presidente, (B) Vice Presidente, (C) Consiglio d'Amministrazione, (D) Assemblea degli Associati

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene nominato per il primo mandato dall'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto, resta in carica cinque anni ed è immediatamente rieleggibile.

Egli presiede l'Assemblea dei Soci e le sedute del Consiglio d'Amministrazione di cui è membro di diritto.

E' il rappresentante legale a tutti gli effetti dell'Associazione, nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente ha diritto ad un rimborso spese forfetario, predeterminato annualmente dall'Assemblea degli Associati.

Art. 9 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, viene nominato per il primo mandato dall'atto costitutivo e, successivamente, a maggioranza da tutti i membri facenti parte del Consiglio d'Amministrazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente lo sostituisce in tutte le sue funzioni assumendone i poteri e le attribuzioni e rappresentando l'Associazione anche nei rapporti esterni.

In caso di impedimento o assenza del Vice Presidente le funzioni di questo, con i relativi poteri ed attribuzioni, vengono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Art. 10 - Il Consiglio d'Amministrazione


Il Consiglio d'Amministrazione viene nominato per il primo mandato dall'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati ed è costituito dal Presidente dell'Associazione, membro di diritto, e da quattro Consiglieri eletti dall'Assemblea degli Associati con votazione successiva a quella di designazione del Presidente. Dura in carica cinque anni e i Consiglieri uscenti sono immediatamente rieleggibili. Elege a maggioranza il Vice Presidente scegliendolo tra i suoi membri.

Art. 11 - Funzioni del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è titolare di tutte le attribuzioni e dei poteri necessari per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

In particolare il Consiglio d'Amministrazione:

- A. convoca l'Assemblea degli Associati e provvede all'attuazione e all'esecuzione delle sue delibere;
- B. delibera sull'ammissione, sulla decadenza e sulla esclusione dei Soci;
- C. rappresenta, collettivamente e individualmente, l'Associazione nei rapporti con i terzi, con facoltà per ogni membro di agire in nome e per conto dell'Associazione medesima e ciò ai sensi dell'art. 38 del Codice Civile;
- D. redige, anche avvalendosi di professionisti esterni, i bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione;



- E. stipula le opportune convenzioni, gli accordi e le intese con gli Enti, Nazionali e Sovranazionali, che erogano, a favore dell'Associazione, finanziamenti, sovvenzioni e/o contributi;
- F. controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e delle norme contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, provvede alla tenuta della contabilità;
- G. individua le eventuali attività economiche il cui esercizio, per le loro peculiarità, favorirebbe il raggiungimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione e, in questo senso, provvede a stipulare tutti gli accordi necessari per la costituzione o la partecipazione a società direttamente operanti sul mercato, ovvero stabilisce le modalità operative cui deve attenersi l'Associazione allorché intenda, in via diretta, gestire l'attività economica;
- H. controlla la consistenza del fondo comune vigilando sul regolare versamento nel medesimo di tutti gli utili derivanti dalle suddette attività economiche;
- I. stipula accordi di collaborazione con tecnici e professionisti la cui opera appaia indispensabile per il corretto svolgimento dell'attività associativa.
- J. riferisce all'Assemblea sulle proposte ed iniziative suggerite da quest'ultima ai sensi del n. 8 dell'art. 13.
- K. stipula i contratti di assicurazione che dovessero ritenersi indispensabili per garantire, entro i limiti stabiliti dalla legge, l'esenzione dei Consiglieri e del Presidente dalla responsabilità personale connessa all'esercizio dell'attività associativa.
- L. delibera l'istituzione di uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.
- M. nomina il Vice Presidente.

Art. 12 - Riunioni del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente in qualsiasi sede purché in Italia, ogniqualvolta questi ne ravvisi l'opportunità e, comunque, almeno due volte all'anno.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere recapitato almeno tre giorni prima della data fissata al domicilio di ciascun Consigliere. Ogni Consigliere può farsi rappresentare con delega scritta, inviata anche via telefax.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza

degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere facente funzioni di Segretario.

Ogni Consigliere ha diritto al rimborso delle spese sostenute a seguito dell'esercizio dell'attività associativa. La misura di tale rimborso verrà determinata forfetariamente dall'Assemblea degli Associati in sede di approvazione del bilancio.

Art. 13 - L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea é l'organo sovrano dell'associazione. Non sono ammessi associati la cui partecipazione alla vita associativa sia temporanea.

All'Assemblea partecipano tutti gli Associati che risultino in regola con il pagamento dei contributi di cui al n. 1 dell'art. 6 che precede.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione il quale provvede a nominare un Segretario verbalizzante scelto tra gli Associati presenti.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

Ogni Associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche trasmessa via telefax, da un altro Associato.

Gli organi amministrativi sono eleggibili liberamente ed ogni associato deve avere diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua partecipazione o contributo.

L'Assemblea delibera:

1. l'approvazione dei bilanci;
2. la nomina del Presidente secondo le modalità di cui all'art. 8;
3. la nomina del Consiglio d'Amministrazione nelle forme previste dall'art. 10;
4. le modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto dell'Associazione;
5. lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione e la devoluzione del fondo comune;

6. il rimborso spese forfetario spettante al Presidente ed ai membri del Consiglio d'Amministrazione;
7. sugli atti proposti al suo esame dal Consiglio d'Amministrazione;
8. di proporre al Consiglio d'Amministrazione l'avvio di iniziative idonee al raggiungimento degli scopi sociali;
9. la misura del contributo associativo annuo a carico degli Associati.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea degli Associati viene convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta questi ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta motivata richiesta da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi sede, purché in Italia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, dell'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione.

L'avviso deve pervenire al singolo associato almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione la deliberazione adottata a maggioranza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sulla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo, nonché quelle relative allo scioglimento e all'estinzione dell'Associazione e, infine, alla devoluzione del fondo comune devono essere adottate con la presenza di almeno i tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza di essi.

Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 15 - Gli Associati

Il numero degli Associati è illimitato e l'appartenenza all'Associazione non dà diritto ad alcun utile e/o dividendo.

Per far parte dell'Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio d'Amministrazione il quale deciderà insindacabilmente sull'ammissione.

Ogni Associato è obbligato al versamento all'atto di ammissione di un contributo il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea degli Associati. Ogni Associato è obbligato al versamento del contributo annuale d'associazione.

La qualità di Associato è intrasmissibile e il vincolo associativo termina esclusivamente per decesso, recesso, decadenza ed esclusione dell'Associato.

In ogni caso in cui cessi il vincolo associativo il singolo Associato non può ripetere i contributi versati all'Associazione né avere diritti sul fondo comune della medesima.

Ai sensi dell'art. 24, comma II° del Codice Civile l'Associato può sempre recedere dall'Associazione con effetto immediato a decorrere dalla comunicazione per iscritto fatta al Consiglio d'Amministrazione.

La decadenza dalla qualità di Associato si verifica laddove lo stesso non corrisponda, entro la data fissata dall'Assemblea, il contributo d'ammissione ovvero il contributo annuale associativo.

L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione allorché sussistano gravi motivi.

Ogni Associato ha diritto, se in regola con i versamenti dovuti, ad un voto in seno all'Assemblea dell'Associazione

Art. 16 - Estinzione dell'Associazione

L'Associazione si estingue, oltre che per il raggiungimento dello scopo, per le cause previste dall'art. 27 del Codice Civile.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo all'uopo istituito, di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 Dicembre, 1996 N. 662 e salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

Art. 17 - Rinvio a norme di legge

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Per quanto non espressamente stabilito nell'atto costitutivo e nel presente statuto si rinvia alle norme di legge previste dall'Ordinamento Italiano.

Venezia, 30 Giugno 1998



UFFICIO REGISTRO — VENEZIA
SERIE ATTI PRIVATI

Reg. II 15 LUG. 1998 al n.

ipoteke lire 257.000
(+T.S. 1.000 mila ann. mond.)

IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE
RIZZOI